

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1447)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUHL BONAZZOLA** Ada Valeria, **PIOVANO, PAPA, SCARPINO, VERONESI, URBANI, FERMARIELLO, COLOMBI, GIOVANNETTI, VIGNOLO, BIANCHI, GAROLI e ZICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

### Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali

**ONOREVOLI SENATORI.** — Anche questa legislatura vede riproporre disegni di legge di varia ispirazione per una riforma della scuola serale. Già nel 1969, ad esempio, i Gruppi del PCI e del PSIUP della Camera dei deputati presentarono una proposta di legge su questo problema.

Tuttavia, dopo quattro anni, nulla è stato ancora realizzato per dare una risposta anche legislativa al fenomeno dei lavoratori studenti, fenomeno che nel frattempo ha assunto dimensioni sempre più di massa. Si calcola infatti, anche se mancano dati ufficiali e completi, che i lavoratori studenti sfiorino ormai nel nostro Paese la cifra di un milione.

Un intervento dello Stato si rende dunque necessario e urgente per dare una risposta positiva ad una spinta all'istruzione che viene da una grande massa di giovani e garantire a tanti lavoratori il diritto allo studio sancito dalla Costituzione repubblicana.

I vari Governi del nostro Paese infatti non solo non hanno mai riconosciuto l'esistenza dei lavoratori studenti nè hanno compiuto alcun atto per modificarne o tutelarne la condizione, ma non hanno neppure offerto a que-

sti giovani la possibilità di studiare in scuole pubbliche e gratuite.

Cosicchè, al peso di condizioni di studio e di vita estremamente gravose, si aggiunge quello di un sacrificio economico spesso assai rilevante. Lo Stato continua infatti a lasciare tutto il vasto settore dell'istruzione secondaria serale al monopolio dell'iniziativa privata, che per lo più opera esclusivamente per assicurarsi ingenti profitti. E ciò con la conseguenza di imporre agli studenti lavoratori e alle loro famiglie oneri economici spesso esorbitanti. Non è un mistero infatti che lo studente iscritto ad un corso privato di scuola secondaria tra tasse di iscrizione, di frequenza e di esame, libri e trasporti spende annualmente intorno alle 300-350 mila lire.

È da rilevare inoltre come oggi la scuola serale venga considerata dal lavoratore studente non tanto come momento di « fuga individuale » verso una condizione di lavoro più dignitosa, ma sempre più come occasione per un più pieno sviluppo della propria personalità.

I problemi inerenti allo studio serale dei lavoratori non possono quindi essere identificati esclusivamente come quelli della for-

mazione professionale. Specialmente nei grandi centri urbani cresce sempre più il numero dei lavoratori iscritti a corsi serali di scuole secondarie superiori, come istituti tecnici, licei scientifici e classici, istituti magistrali. Ciò significa che lo studente serale non aspira soltanto al conseguimento di un semplice titolo di qualifica che lo leghi ad una specifica mansione lavorativa, ma alla acquisizione di una cultura e di una formazione polivalente, quale, pur con i noti limiti, può oggi procurare la frequenza di una scuola secondaria superiore.

Di qui la nostra proposta di un intervento organico dello Stato per l'istituzione di una vasta rete di sezioni serali di scuole medie e secondarie di ogni tipo.

L'articolo 1 stabilisce che i corsi delle sezioni serali siano parificati a tutti gli effetti ai corsi diurni, mentre l'articolo 3 prevede l'istituzione di analoghi corsi anche per la scuola dell'obbligo.

Dopo aver stabilito le modalità dell'insediamento e del funzionamento dei corsi serali (articoli 5 e 6), il disegno di legge affida con l'articolo 7 al consiglio dei professori, congiuntamente all'assemblea degli studenti, il compito di adottare le decisioni in merito all'orario giornaliero e alle modifiche o agli adattamenti dei programmi che si rendano necessari, considerando la condizione particolare di « lavoratore studente » degli allievi.

L'articolo 8 tende a stabilire la piena gratuità dell'istruzione serale, sia per quanto si riferisce all'iscrizione e frequenza dei corsi che per quanto riguarda i libri di testo. Sembra ai presentatori che, interpretando correttamente la Costituzione, questo sia un compito preciso dello Stato e che pertanto esso non debba essere oggetto di elargizione o di contrattazione da parte di privati. È vero infatti che alcuni contratti aziendali prevedono forme più o meno parziali di intervento dell'azienda mediante borse di studio ed in certi casi sussidi per l'acquisto dei libri di testo. Tuttavia è convinzione dei proponenti che alla contrattazione aziendale può e deve essere lasciato ampio spazio per affrontare altri problemi che si presentano con la frequenza dei lavoratori ai corsi

serali, per accrescere là dove sia possibile le condizioni che facilitino il lavoratore nel completamento della propria cultura. Deve restar fermo però il principio che spetta allo Stato in primo luogo garantire la gratuità della istruzione.

Occorre anche stabilire che deve essere abolita la norma generale secondo cui non può essere promosso o ammesso all'esame finale chi abbia superato un dato numero di assenze. Particolari condizioni di lavoro o familiari (ad esempio, non è infrequente che la lavoratrice o il lavoratore studenti siano coniugati) possono creare serie difficoltà per il proseguimento degli studi: l'abolizione della norma suddetta in caso di comprovati motivi è quindi opportuna anche nella considerazione dell'interesse che il lavoratore studente ha di recuperare il tempo perduto e tenuto conto dell'innegabile maggiore maturità del medesimo (articolo 9).

Con l'articolo 10 si sancisce il diritto di assemblea. Viene stabilito che tale diritto può essere esercitato non solo nei locali della scuola fuori dell'orario delle lezioni ma anche durante l'orario stesso per un numero di ore non inferiore a venti. Ciò appare necessario perchè in caso contrario una parte non indifferente di studenti lavoratori sarebbe inevitabilmente condannata a rinunciare permanentemente al proprio diritto di riunione, in considerazione di molti fattori (distanza della scuola dall'abitazione; scadenza dell'orario di lavoro troppo prossima all'inizio dell'orario della lezione; difficoltà di trasporto; tarda ora in cui lo studente si trova libero dalla lezione, eccetera).

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, proponendosi la creazione su tutto il territorio nazionale di sezioni serali di scuole secondarie statali, vuole favorire l'accesso all'istruzione e alla qualificazione professionale di numerosi giovani lavoratori sinora costretti a rinunciarvi o ad usufruirne in condizioni fisiche ed economiche estremamente gravose.

L'approvazione di questo disegno di legge sarebbe quindi un primo passo per regolamentare e riformare l'istruzione serale, divenuta un settore così rilevante del nostro sistema di istruzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In attuazione degli articoli 3, 32, 33, 34, 35 e 36 della Costituzione, a partire dal 1° ottobre 1974 presso le scuole secondarie superiori statali di ogni ordine e tipo possono essere istituite sezioni ad orario serale e pre-serale denominate « sezioni serali ».

I corsi delle sezioni serali si svolgono in un numero di anni non maggiore dei corrispondenti corsi delle sezioni diurne e i titoli di studio rilasciati hanno a tutti gli effetti lo stesso valore dei titoli di studio dei corsi diurni.

**Art. 2.**

Sono istituite sezioni serali di scuole secondarie superiori statali presso le scuole ove funzionino le corrispondenti sezioni diurne quando vi sia la richiesta di almeno quindici lavoratori che siano in possesso della licenza della scuola media dell'obbligo, ovvero della terza classe della soppressa scuola di avviamento al lavoro.

In tali scuole, su richiesta di almeno dieci lavoratori studenti, possono essere istituiti corsi accelerati che svolgano in un anno il programma del primo biennio delle scuole secondarie superiori.

**Art. 3.**

Sono istituite sezioni serali statali della scuola dell'obbligo laddove vi sia la richiesta di almeno quindici cittadini che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

In tali scuole possono essere istituiti, su richiesta di almeno dieci lavoratori studenti, corsi accelerati che svolgano in un anno o in due anni il programma del triennio.

## Art. 4.

Nelle sezioni serali delle scuole secondarie statali hanno diritto di precedenza ai fini dell'iscrizione i lavoratori di ambo i sessi disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Ad essi sono riservati i corsi accelerati di cui agli articoli 2 e 3.

## Art. 5.

Le sezioni serali delle scuole secondarie statali funzionano nei locali delle sezioni diurne o in altri locali idonei.

I comuni e le province sostengono per esse gli stessi oneri previsti per le sezioni diurne.

## Art. 6.

Ogni classe serale, di norma, non può avere meno di otto e più di quindici alunni iscritti.

## Art. 7.

Il consiglio dei professori, congiuntamente agli studenti lavoratori, ha facoltà di decidere sullo svolgimento e sui particolari adattamenti dei programmi e dell'orario giornaliero alle esigenze degli studenti lavoratori e alla loro preparazione tecnico-pratica e su ogni altra iniziativa atta ad agevolare lo studio degli studenti lavoratori conformemente al loro orario di lavoro e al tipo di attività da essi svolta.

Per le sezioni serali può essere previsto un calendario scolastico prolungato nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno, in modo da ridurre le ore giornaliere di attività scolastica.

## Art. 8.

Per i lavoratori e per i disoccupati l'iscrizione e la frequenza, nonché l'ammissione agli esami per le sezioni serali sono gratuite. La scuola fornisce gratuitamente agli stu-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denti dei corsi serali statali i seguenti servizi: i libri di testo; il materiale necessario all'istruzione e alle esercitazioni; il ristoro; l'assistenza medica e psico-medica e assicurativa e i controlli sanitari periodici.

## Art. 9.

Il numero delle assenze — rispetto a quello delle lezioni — degli alunni delle scuole serali non concorre alla valutazione del profitto in sede di scrutinio finale.

## Art. 10.

Gli studenti delle sezioni serali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici fuori dell'orario delle lezioni e durante l'orario medesimo per un numero di ore non inferiore a venti.

## Art. 11.

Le Regioni possono istituire corsi di aggiornamento per la preparazione specifica e psico-pedagogica del personale insegnante alle sezioni serali.

Agli insegnanti delle sezioni serali viene raddoppiato il compenso mensile di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 483.